

Rapporto della Commissione della gestione sul MM no. 66 concernente l'adozione di un Regolamento sociale comunale in sostituzione del regolamento per la concessione di un contributo integrativo AVS/AI

Locarno, 09.03.2012

I. Introduzione

Cari colleghi,

dopo aver incontrato la Municipale, capo del Dicastero istituti e servizi sociali, famiglie, giovani e integrazione, On. Tamara Magrini, la Commissione della gestione (CdG) ha ritenuto opportuno delegare l'esperimento di ulteriori approfondimenti a una Sottocommissione creata *ad hoc*, composta dai Commissari Bruno Buzzini, Roco Cellina, Lorenza Pedrazzini e Elena Zaccheo.

La citata Sottocommissione si è trovata complessivamente in 4 occasioni, la prima delle quali intrattenendosi nuovamente con la Municipale Tamara Magrini e la terza incontrandosi con la Commissione della legislazione, pure chiamata a redigere un Rapporto sul MM in esame.

In aggiunta, Lorenza Pedrazzini si è incontrata a Lugano il 17.02.2012 con il Capo dei Servizi Sociali, Sig. Pezzoli, per formulare precise domande sul Regolamento della Città di Lugano al quale sia il Municipio che le due Commissioni (Gestione e Legislazione) si sono ampiamente ispirate per la stesura del Regolamento in discussione.

II. Dal contributo integrativo comunale al Regolamento sociale

Il MM 66 è la risposta da parte del Municipio alle numerose richieste pervenute dal legislativo di modificare il sistema di aiuti sociali elargiti dalla Città e meglio di passare da un sistema cosiddetto di aiuti a "*innaffiatoio*" (ovvero distribuiti sistematicamente e indistintamente a tutti gli aventi diritto), mirati unicamente alle persone a beneficio della complementare AVS/AI, a un sistema di aiuti puntuali, studiati "*ad personam*", fondato su richieste specifiche, ma soprattutto aperti a tutta la popolazione e non soltanto a determinate categorie di persone. L'idea di fondo è quella di un aiuto, anche relativamente cospicuo, che possa rivelarsi risolutorio per il beneficiario in difficoltà. Si parte infatti dal presupposto che gli aiuti di tipo ricorrente siano già sufficientemente garantiti dal Cantone e dalla Confederazione, mentre ai Comuni spetta il compito di intervenire a sostegno dei propri cittadini in particolari momenti di bisogno per evitare, se possibile, il peggioramento e/o la cronicizzazione del loro problema, oppure per dare sostegno in attesa dell'attivazione di altri aiuti di tipo ricorrente.

Fino al 2005 a Locarno veniva riconosciuto un contributo integrativo comunale AVS/AI consistente nel versamento di un importo in denaro ai beneficiari della complementare AVS/AI. Per avere un'idea sull'incidenza del contributo integrativo comunale sul bilancio delle finanze cittadine alleghiamo al presente rapporto le "*Informazioni relative al contributo integrativo comunale AVS/AI*" forniteci dal Municipio su nostra precisa richiesta.

In sintesi menzioniamo che nel 2003 il totale di sussidi versati a titolo di contributo integrativo ammontava a CHF 410'455.40. I beneficiari erano 647, di cui 483 persone singole e 164 nuclei familiari.

Nel 2004 l'importo complessivo era di CHF 314'561.60, con 508 beneficiari, di cui 343 persone singole e 165 nuclei famigliari.

Nel corso della seduta di CC del 20.12.2004 il Consiglio comunale ha deciso di sospendere il contributo integrativo comunale per l'anno 2005, fino all'anno 2008, scelta dettata da motivi d'ordine finanziario, ma anche dai motivi sopraccitati di politica sociale.

Sul modello di quanto stava avvenendo (o era già avvenuto) anche in altri Comuni del Cantone, che stavano abbandonando, o avevano già abbandonato sistemi di contributi integrativi comunali o di 13^a AVS/AI per fare spazio a Regolamenti sociali che prevedessero un sistema di aiuti più puntuali, per tutta la popolazione in difficoltà finanziaria, anche a Locarno iniziava a delinearsi quella direzione politica, oggi concretizzatasi nel Regolamento sociale sottoposti in votazione.

3. I principi sui quali si fonda il nuovo Regolamento

Il regolamento sulle prestazioni sociali si fonda sui principi della solidarietà e dell'uguaglianza tra cittadini. Chiunque rispetti le condizioni poste dal Regolamento stesso (in particolare per quanto concerne i limiti di reddito) potrà beneficiare di aiuti puntuali previsti per superare particolari momenti di crisi. È importante sottolineare la natura del contributo che dovrà di principio essere risolutorio e non ricorrente. L'idea che sta alla base di questa scelta politica è quella che il Comune deve essere vicino ai propri cittadini soprattutto nei momenti di difficoltà e ha in particolare il dovere e la responsabilità di studiare, assieme ai suoi cittadini soluzioni solide di fronte a particolari disagi.

Un aiuto più puntuale richiede tuttavia da parte del cittadino disponibilità a portare all'attenzione dell'autorità determinate problematiche, così come da parte dell'autorità la messa a disposizione degli strumenti adeguati per poter offrire un valido contributo. Questi strumenti non possono essere soltanto di natura finanziaria, ma anche di natura strutturale. La nostra amministrazione deve prevedere figure competenti che accompagnino il cittadino nella presa di coscienza di determinate problematiche, così come nella ricerca delle possibili soluzioni e nell'adozione di misure studiate sulla singola problematica.

Passi in avanti in questa direzione sono stati fatti con l'adozione in seno all'amministrazione comunale dell'operatore sociale e dell'assistente sociale. L'adozione di un Regolamento che precisi la natura e le condizioni alle quali il Comune può/deve elargire aiuti finanziari ai propri cittadini è un ulteriore passo importante verso un sistema sociale più efficiente.

Siamo in ogni caso coscienti che una fascia di popolazione particolarmente a rischio povertà sono gli anziani e i malati. Costoro difficilmente, anche attraverso un aiuto considerevole da parte del Comune, possono riprendersi da una situazione di precarietà, in quanto è difficile (se non impossibile) che la situazione economica di un anziano o di un malato cronico muti considerevolmente negli anni. A queste persone dedichiamo il capitolo successivo nel quale vengono esposte una serie di misure complementari che il Comune potrà adottare per dimostrare maggiore sensibilità nei confronti di queste due particolari categorie di cittadini.

III. Particolare attenzione agli anziani e ai malati

1. Premessa

La salvaguardia e il miglioramento della salute hanno sempre rivestito un ruolo importante nella nostra società poiché, sempre più, godere di buona salute, significa benessere e garanzia di longevità.

Questa naturale legittima esigenza di donne e uomini di ogni ceto sociale, ha dato un grande valore culturale e politico a tutti quei provvedimenti atti a migliorare le condizioni igieniche, mediche e alimentari riconosciuti come elementi basilari per una buona salute.

Maggiore longevità da un lato e minore natalità dall'altra, hanno innescato una mutazione lenta, ma inarrestabile delle scale demografiche. Mutazioni che, con il passare degli anni, sono divenute uno dei piatti forti della politica sociale ed economica.

Oggi, da un lato ci si rallegra di quanto ottenuto a favore della salute pubblica e dall'altro si comincia a preoccuparsi seriamente di quel basamento che rischia di cedere sotto il peso del risultato di tanto benessere.

Detto altrimenti, è forte e tangibile la preoccupazione su come le nuove generazioni riusciranno a sostenere solidalmente le grandi generazioni di anziani.

Uno degli obiettivi primari della politica degli anziani nel nostro Cantone è la promozione dell'autonomia ritenuto un importante fattore di benessere, di integrazione sociale e di valorizzazione delle risorse accumulate in conoscenza e in esperienza di vita. La Legge anziani prima e la Legge sull'assistenza e cura a domicilio poi, hanno creato degli strumenti che servivano ai fini del raggiungimento di questo ambizioso obiettivo.

Questi provvedimenti sono la logica risposta alla volontà unanime della nostra società che ha chiesto alla scienza, alla politica e all'economia di vivere il più a lungo e nelle condizioni di salute migliori possibili.

Nella nostra società sociale e territoriale il valore della famiglia è fortunatamente ancora sentito e gli anziani possono ancora contare su una importantissima rete primaria che interviene a loro sostegno.

Laddove invece questo supporto è venuto a mancare, una rete sociale composta da enti e associazioni di vario genere, unitamente a svariati movimenti di volontariato e la sensibilità del vicinato, contribuiscono sostanzialmente alla permanenza al proprio domicilio delle persone anziane.

Malgrado questa situazione generalmente positiva, non mancano però segnali che ci inducono a meglio valutare quanto viene offerto. Infatti sentiamo ancora le notizie dell'anziano deceduto in solitudine, degli anziani ricoverati in ospedale poiché denutriti o disidratati, degli anziani scoperti a vivere in pessime condizioni igieniche e costretti ad alloggiare in abitazioni senza riscaldamento., per citarne solamente alcuni.

Queste notizie ci colpiscono, riportandoci alle carenze ancora esistenti in fatto di assistenza sociale e dandoci una sensazione di fallimento e soprattutto sollevando interrogazioni tra la gente e a livello politico.

Cantone e comuni si adoperano per evitare questi eventi.

Ma, altre strategie possono ancora essere messe in atto, al fine di poter adempiere ai diversi postulati menzionati finora.

Le proposte che seguiranno non vogliono essere delle prescrizioni, ma degli spunti per meglio affrontare il tema degli anziani. Non è sufficiente trovare delle soluzioni per chi ha problemi oggi, ma è necessario operare anche nella previsione di un peggioramento delle condizioni di chi attualmente sta ancora bene.

Inoltre occorre soddisfare un diritto fondamentale dell'essere umano: quello di essere aiutato nel bisogno e quindi è determinante che, per chi necessita di aiuto, abbia un canale aperto per poterlo richiedere.

Come raggiungere questi obiettivi è senza dubbio una grande sfida che presuppone non solamente inventiva e ispirazioni, ma un ripensamento di fondo sulla previdenza sociale della città.

Per esempio: i contributi economici a favore degli anziani dovrebbero essere tesi da un lato a fornire un supporto economico alle famiglie che mantengono autonomamente a domicilio anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti conviventi, al fine di contribuire alle relative spese assistenziali; dall'altro di offrire alla persona anziana la possibilità di superare difficoltà che le impedirebbero una vita indipendente e decorosa.

3. *Come?*

Qui di seguito vi offriamo una serie di suggerimenti che potrebbero migliorare il sostegno di anziani e altre categorie vulnerabili:

- Migliorando l'informazione e non che essa arrivi quando la persona non ne ha bisogno, con la creazione di un numero verde, dedicato alle persone anziane in difficoltà o a chi se ne occupa, ..., e che hanno bisogno di un consiglio per ottenere un dato servizio. Questo numero potrebbe essere inserito in un promemoria che includa altri 10 numeri importanti per l'anziano solo.
- Finanziando il teleallarme.
- Collaborando con altri servizi(ad es. Pro Senectute) nella concretizzazione del "*Servizio di assistenza a domicilio per anziani soli*".

Da quanto esposto si evince come Locarno può ancora concretamente aiutare i suoi anziani, percorrendo nuove strade rispetto a quanto fin'ora fatto.

Non possiamo più limitarci a dare risposte parziali a problemi immediati e settoriali.

Occorre avere una chiara visione dell'avvenire.

Evitiamo dunque di spacciare i palliativi per soluzioni senza uscire dal solco delle evoluzioni a lungo termine e combattendo le degenerazioni. Ed è in quest'ottica che la complementare AVS/AI comunale non soddisfa più i bisogni reali e attuali della nostra popolazione anziana.

IV. Esame del Regolamento

Il Regolamento propostoci dal Municipio si ispira ampiamente al Regolamento in vigore dal 2007 nel Comune di Lugano. Occorre tuttavia osservare che il Regolamento di Lugano ha fatto oggetto recentemente di una importante revisione che ne ha, da una parte, esteso il campo di applicazione e, dall'altra precisato il contenuto. La revisione è stata adottata in seduta di Consiglio comunale il 19.12.2011. Le modifiche apportate dal legislativo luganese si fondano in particolare sulla volontà di aggiornare il regolamento in base all'esperienza fatta negli anni e sulla volontà politica di estenderne il campo di applicazione (così come proposto anche da una mozione interpartitica del 07.06.2010 denominata "*Per una Lugano più sociale*", approvata in CC il 16.11.2010).

Alla luce di queste considerazioni la CdG ha ritenuto di esaminare le modifiche apportate dal Regolamento di Lugano e di assorbirle, laddove ritenuto opportuno, nel nostro Regolamento. Dalla lettura del Rapporto redatto dalla Legislazione si evince che pure i colleghi di quest'ultima Commissione hanno effettuato la stessa analisi, proponendo fra i loro emendamenti alcune soluzioni adottate a Lugano.

Per rendere più facile la comprensione delle proposte suggerite dalla CdG vi proponiamo una tabella che mette a confronto la versione del Regolamento proposta dal Municipio, quella proposta dalla Commissione della legislazione ed infine quella della CdG. Laddove non vi sono modifiche lasceremo uno spazio vuoto. In altre parole laddove non vi è indicato nulla è da considerare la versione della Legislazione e rispettivamente laddove la versione della Legislazione non prevede nulla, è da considerare quella del Municipio. Si precisa che di principio la Gestione condivide le modifiche apportate dalla Legislazione, che ha di fatto recepito il Regolamento di Lugano nella sua versione più attuale.

Regolamento MM 66	Regolamento legislazione	Regolamento gestione
CAPITOLO 1		
Generalità		
Art. 1		
Scopo		
Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo. A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.		
Art. 2		
Natura		
Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.	Le misure di sussidio contenute nel presente Regolamento sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.	
Art. 3		
Campo di applicazione		
¹ Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:	¹ Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:	¹ Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in

<p>a) Garanzia per la locazione di alloggi b) Spese odontoiatriche c) Spese per servizi funebri e sepoltura d) Spese per attività a pagamento in ambito scolastico e extrascolastico e) Eventi straordinari e altri bisogni puntuali.</p> <p>²Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. È previsto che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, possano segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto. ³Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.</p>	<p>a) spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi; b) spese per la salute e odontoiatriche; c) spese per servizi funebri e sepoltura; d) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico; e) spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.</p>	<p>ambito sociale, il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi: ...</p> <p>²Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. Terze persone a conoscenza di una situazione di indigenza possono segnalarla ai servizi competenti che non esiteranno a contattare l'avente diritto per l'eventuale presa a carico del suo caso.</p>
<p>Art. 4 Beneficiari</p>		
<p>Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:</p> <p>a. Mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6. b. Domicilio nel Comune da almeno 5 anni</p>	<p>Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:</p> <p>a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6^{bis} b. domicilio o dimora (permesso B) nel</p>	<p>a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6^{bis};</p>

	Comune da almeno 5 anni.	<p><u>Oss.</u> Anche la CdG, come la CdL, ha ritenuto opportuno estendere la possibilità di ottenere le prestazioni sociali anche ai dimoranti. Possibilità prevista dal Regolamento di Lugano.</p> <p>La CdG si è interrogata in seguito sulla condizione della durata del domicilio/dimora prima di poter beneficiare delle prestazioni sociali, decidendo di aderire per ora alla proposta Municipale dei 5 anni. In futuro questo termine, che potrebbe incidere in maniera importante sul flusso delle prestazioni elargite, potrà essere chiaramente rivisto.</p>
Art. 5 <u>Esclusioni</u>		
Le prestazioni comunali non vengono erogate a:	Le prestazioni comunali non vengono erogate a:	Le prestazioni comunali non vengono erogate a:
<ul style="list-style-type: none"> a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario; b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.); c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento; d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali 	<ul style="list-style-type: none"> a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario; b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.); c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento; d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali 	<ul style="list-style-type: none"> a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario; b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.); c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento; d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali

<p>erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici;</p> <p>e. Persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni.</p>	<p>erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;</p> <p>e. Persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni.</p> <p>f. Persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.</p>	<p>erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;</p> <p>e. Persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni.</p> <p>e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o tramite la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.</p> <p><i>Oss.</i> <i>Proponiamo di stralciare dall'elenco delle esclusioni l'ipotesi delle "persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni" in quanto preferiamo che questo caso rientri sotto le "restituzioni" ex art. 15 in particolare sotto l'art. 15 cpv. 5.</i></p>
<p>Art. 6 <u>Unità di riferimento e limiti di reddito</u></p>		<p>Art. 6 Unità di riferimento e reddito determinante</p> <p><i>Oss.</i> <i>La terminologia proposta appare più indicata al testo di legge che segue.</i></p>
<p>¹L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza</p>	<p>¹L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza</p>	

<p>sociale (LAS).</p> <p>²I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia) sono pari a quelli stabiliti dal Cantone sulla base dell'art.10 cpv.2 e 3 LAPS.</p> <p>³Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta.</p> <p>⁴Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.</p> <p>⁵Il contributo erogato in un anno in base al presente Regolamento sommato al reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento non può superare globalmente il reddito soglia di cui al cpv. 2.</p>	<p>sociale (LAS).</p> <p>²Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale (RDR), che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia come stabilito dal Cantone sulla base dell'art.10 cpv.2 e 3 LAPS</p> <p>³Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.</p> <p>⁴Al reddito si aggiunge la sostanza netta, esclusa l'abitazione primaria, dedotti fr 10'000.- per una persona sola, a fr 20'000.- per coppie e famiglie.</p> <p>⁵Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta dell'abitazione primaria dedotti fr 75'000.- per una persona sola, a fr 100'000.- per coppie e famiglie.</p> <p>⁶Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.</p>	<p>²Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale (RDR), che risulta da reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia, come stabilito dal Cantone sulla base dell'art.10 cpv.2 e 3 LAPS.</p> <p>³Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.</p> <p>⁴Al reddito si aggiunge la sostanza netta, esclusa l'abitazione primaria, dedotti fr 10'000.- per una persona sola e fr 20'000.-per coppie e famiglie.</p> <p>⁵Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria dedotti fr 75'000.- per una persona sola e fr 100'000.- per coppie e famiglie.</p> <p>⁶Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.</p>
	<p>Art. 6^{bis} Limiti di reddito</p>	
	<p>¹Il limite del reddito disponibile residuale (RDR) annuale al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è stabilito dal documento pubblicato annualmente dall'IAS "Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)"</p>	<p>¹Il limite del reddito disponibile residuale (in fr/anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è stabilito dal documento pubblicato annualmente dall'IAS "Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)".</p>

	<p>²L'adeguamento del limite di reddito sarà adattato ogni anno in base alle direttive dell'IAS.</p> <p>³La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del Reddito Disponibile Residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito di soglia.</p>	<p>³La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento (RDR) non può superare il limite di reddito ex cpv. 1.</p>
	Art. 6^{ter} Importi massimi	
	<p>Gli importi massimi complessivi erogati in due anni civili in base al presente regolamento sono di fr 3'000.- per UR di una persona e di fr 4'000.- per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di fr 500.-</p>	<p>Gli importi massimi complessivi erogati in due anni civili in base al presente Regolamento sono di fr 3'000.- per unità di riferimento di una persona e di fr 4'000.- per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di fr 500.-.</p> <p><i>Oss.</i> <i>Rispetto a Lugano che prevede la possibilità di raggiungere gli importi massimi erogabili ogni anno e alla proposta del Municipio che all'art. 12 cpv. 3 prevede la possibilità di raggiungerli ogni 4 anni la CdG e la CdL hanno optato per una soluzione mediana.</i></p>
Art. 7 Casi di rigore		
In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.		
CAPITOLO 2 Prestazioni		
Art. 8 Deposito garanzia		
¹ Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito	¹ Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo	¹Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo

<p>all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare.</p> <p>²Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.</p>	<p>per le spese di alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'Art.6 ter.</p> <p>²Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare.</p> <p>³Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire primadell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.</p>	<p>per le spese di alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'Art.6 ter.</p> <p>¹Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare.</p> <p>²Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire primadell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.</p> <p><i>Oss.</i> Il cpv. 1 proposto dalla legislazione è un'inutile ripetizione dell' 6 ter, applicabile, di principio, a tutte le prestazioni.</p>
<p>Art. 9 Spese odontoiatriche</p>		<p>Art. 9 Spese odontoiatriche</p>
<p>¹Il contributo per spese odontoiatriche non può superare il 50% dei relativi costi.</p> <p>²L'importo massimo versato per ogni anno civile è di fr 3'000.- per le persone sole e di fr 4'000.- per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l'unità di riferimento vanno aggiunti fr 500.-</p> <p>³Il contributo massimo fissato annualmente come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta ogni 4 anni.</p>	<p>Il contributo per le spese odontoiatriche può essere riconosciuto nei limiti dell'Art.6^{ter}.</p>	<p>Il contributo per le spese odontoiatriche può essere riconosciuto nei limiti dell'Art.6^{ter}.</p> <p><i>Oss.</i> L'art. 9 proposto dalla legislazione è un'inutile ripetizione dell' 6^{ter}, applicabile, di principio, a tutte le prestazioni.</p>
<p>Art. 10</p>		<p>Art. 9</p>

Spese per i servizi funebri e la sepoltura		Spese per i servizi funebri e la sepoltura
<p>¹Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:</p> <p>a. Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;</p> <p>b. Quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.</p> <p>²Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente.</p> <p>³La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.</p> <p>⁴Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo del tariffario assistenziale. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza rimanente della</p>	<p>¹Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:</p> <p>a. Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;</p> <p>b. Quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.</p> <p>²Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente.</p> <p>³La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.</p> <p>⁴Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo del tariffario assistenziale. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza rimanente della</p>	<p>¹Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:</p> <p>a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;</p> <p>b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.</p>

<p>persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.</p>	<p>persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale senza riguardo ai limiti definiti dall'art. 6 cpv 4 e 5.</p>	
<p>Art. 11 <u>Spese in ambito scolastico e extrascolastico</u></p>		<p>Art. 10 <u>Spese in ambito scolastico e extrascolastico</u></p>
<p>¹Il contributo può essere richiesto per i costi che l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell'obbligo.</p> <p>²Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico.</p> <p>³Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo.</p> <p>⁴Il contributo per ogni domanda singola corrisponde a un importo massimo pari al 50% del costo a carico dell'unità di riferimento.</p> <p>⁵Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità come al punto 1 un importo massimo cumulativo di fr 1'500.-</p> <p>⁶La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dalla scadenza dell'attività per la quale si domanda un contributo.</p>	<p>⁴Il contributo per le spese in ambito scolastico ed extrascolastico può essere riconosciuto nei limiti dell'Art.6^{ter}.</p>	<p>¹Il contributo può essere richiesto per i costi a cui l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell'obbligo.</p> <p>²Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa. Sono per contro esclusi i costi per il materiale scolastico.</p> <p>³Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo.</p> <p>⁴Il contributo per le spese in ambito scolastico ed extrascolastico può essere riconosciuto nei limiti dell'Art.6^{ter}.</p> <p>⁵Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità come al punto 1 un importo massimo cumulativo di fr 1'500.-</p> <p>⁶La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dalla scadenza dell'attività per la quale si domanda un contributo.</p> <p><u>Oss.</u></p>

		I cpv. 4 e 5 sono stati stralciati in quanto il tetto massimo dei contributi è già definito dall'art. 6 ^{ter} .
Art. 12 <u>Eventuali straordinari e altri bisogni puntuali</u>		Art. 11 Eventuali straordinari e altri bisogni puntuali
<p>Per eventuali straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.</p> <p>²Il contributo annuo massimo corrisponde a fr 3'000.- per le persone sole e a fr 4'000.- per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l'unità di riferimento vanno aggiunti fr 500.-</p> <p>³Il contributo massimo fissato annualmente come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta in 4 anni.</p>		<p>Per eventuali straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.</p> <p>²Il contributo annuo massimo corrisponde a fr 3'000.- per le persone sole e a fr 4'000.- per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l'unità di riferimento vanno aggiunti fr 500.-</p> <p>³Il contributo massimo fissato annualmente come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta in 4 anni.</p> <p><u>Oss.</u> Abbiamo eliminato i cpv. 2 e 3 in quanto gli importi massimi erogabili sono già definiti all'art. 6^{ter}.</p>
Art. 13 <u>Assistenza tra parenti</u>	Art. 13 Casi di rigore	Art. 12 Assistenza tra parenti
Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.		
CAPITOLO 3 Procedura	Tutti gli articoli del capitolo 3 sono invariati	
Art. 14		Art. 13

Domanda		Domanda
<p>La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale, che garantisce la necessaria collaborazione, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ultima notifica di tassazione disponibile, l'ultima dichiarazione fiscale e l'estratto UF, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta; - i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni. - la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8). 		<p>La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio di intervento sociale, che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ultima notifica di tassazione disponibile, l'ultima dichiarazione fiscale e <i>l'estratto UF</i>, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta; - i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni; - la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8). <p><i>Oss.</i> La CdG si è chiesta se non è meglio che l'estratto UEF se lo procuri il Comune per via interna e quindi gratuita.</p>
<p>Art. 15 Obbligo di informazione</p>		<p>Art. 14 Obbligo di informazione</p>
<p>¹Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.</p> <p>²A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.</p>		
<p>Art. 16 Restituzione</p>		<p>Art. 15 Restituzione</p>
<p>¹La prestazione comunale indebitamente percepita deve</p>		

<p>essere restituita.</p> <p>²Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebitto, ma in ogni caso dopo cinque anni dal versamento della prestazione.</p> <p>³La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.</p> <p>⁴Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Comune può, entro 5 anni, richiedere la restituzione totale o parziale della prestazione erogata.</p>		<p>⁵In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale del contributo elargito.</p>
<p>Art. 17 Decisione</p>		<p>Art. 16 Competenza</p>
<p>Il Municipio decide sulla richiesta al più presto.</p> <p>L'Ufficio sociale è incaricato di istituire le pratiche e di allestire un preavviso. Nei casi urgenti il servizio è autorizzato a concedere aiuti fino a un importo massimo di fr 300.- che farà successivamente ratificare dal Municipio.</p>		<p>¹Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.</p> <p>²Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.</p> <p>³Contro le decisioni del</p>

		Municipio è data facoltà di ricordo al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.
Art. 18 Cessione della prestazione		Art. 17 Cessione della prestazione
Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.		Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.
CAPITOLO 4 Disposizioni finali	Tutti gli articoli del capitolo 4 sono invariati	CAPITOLO 4 Disposizioni finali
Art. 19 Applicazione		Art. 19 Applicazione
¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive. ² Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data la facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.		¹Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive. ²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data la facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. ³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.
		Art. 18 Riesame del Regolamento
		Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni legislatura, previo rapporto del Dicastero competente.
Art. 20 Abrogazioni		Art. 19 Abrogazioni
Il presente regolamento abroga il regolamento per la concessione di un contributo integrativo comunale AVS/AI del 4 novembre 2002.		
Art. 21 Entrata in vigore		Art. 20 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento, dopo approvazione da parte delle autorità competenti		Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.
--	--	---

V. Il credito a preventivo 2012

La CdG è consapevole della difficoltà per il Municipio di prevedere con una certa precisione quale sarà la reale portata finanziaria del Regolamento sociale. È consapevole di conseguenza che l'importo fissato nei Conti preventivi 2012 subirà verosimilmente una fluttuazione (al rialzo o al ribasso) in sede di Consuntivo e che per il 2013 occorrerà fondarsi sul primo anno d'applicazione del Regolamento per poter prevedere in sede di Preventivo un importo eventualmente più realistico, fermo restando che se lo stesso supererà le possibilità finanziarie del Comune, in futuro occorrerà procedere a una modifica del Regolamento stesso.

V. Conclusione

Oggi, fatta eccezione per alcuni nostalgici, il nuovo sistema di aiuti sociali comunali è largamente condiviso, prova ne è l'ampio riscontro avuto nelle vostre Commissioni della gestione e della legislazione. Vi invitiamo pertanto voler approvare il MM 66 così come da noi emendato, ritenuto che lo stesso fungerà da base per un nuovo sistema sociale più equo e efficace, nell'interesse dei nostri cittadini tutti.

Alberto Akai
 Bruno Bärswyl
 Marco Büchler
 Bruno Buzzini
 Roco Cellina
 Giuseppe Cotti
 Davide Giovannacci
 Alex Helbling
 Ronnie Moretti
 Lorenza Pedrazzini (relatrice)
 Elena Zaccheo (relatrice)

INFORMAZIONI

RELATIVE AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMUNALE AVS/AI

a) Versamenti Contributo integrativo comunale AVS/AI, art. 2

Nel **2003** il numero totale degli aventi diritto è stato di 685 di cui 174 nuclei familiari e 511 persone sole.

Nel 2003 il totale dei sussidi versati ammonta a fr **410'455,40**.

I beneficiari sono stati **647**, di cui 483 persone singole e 164 nuclei familiari.

Nel **2004** il numero totale di aventi diritto è stato di 733 di cui 188 nuclei familiari e 545 persone sole.

Nel 2004 il totale dei sussidi versati ammonta a fr **314'561,60**.

I beneficiari sono stati **508**, di cui 343 persone singole e 165 nuclei familiari.

Il numero dei beneficiari è stato minore rispetto al 2003 in quanto in base al regolamento era l'interessato stesso a dover fare richiesta per ottenere il contributo.

b) Versamenti contributo integrativo AVS/AI Prestazioni ridotte, art. 5

Nel 2003 vi sono stati 55 decisioni di rifiuto della PC Cantonale e 2 beneficiari di contributi.

Il totale versato è nullo poiché non vengono versati sussidi inferiori a fr 100.- annui secondo una decisione municipale del 18.12.03.

Nel 2004 vi sono stati 45 decisioni di rifiuto della PC Cantonale e 3 beneficiari di contributi.

Il totale versato ammonta a fr 1'493.-.

c) Richieste fatte conformemente all'art. 8

Il **2003** ha fatto registrare 55 richieste; i beneficiari sono stati 2, ma in considerazione dell'importo minimo i versamenti complessivi ammontano a fr 0.--

Nel **2004** le richieste sono state 45 ; i beneficiari sono stati 3 per un ammontare complessivo di fr 1'493.-

d) Potenziali beneficiari del contributo integrativo comunale AVS/AI nel 2005

I beneficiari sono complessivamente **785**, suddivisi in **565** persone singole e **220** nuclei familiari.

I potenziali beneficiari del contributo integrativo comunale AVS/AI – prestazioni ridotte, nel 2005, secondo l'art. 5 (dal 1.1.05 al 17.5.05) sono **2** per un totale di sussidi di fr 511.60.

OCCORRE COMUNQUE TENER CONTO CHE IL REGOLAMENTO È STATO ABOLITO PER DECISIONE DEL CC NEL MARZO 2005 E QUINDI IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMUNALE NON È STATO PIÙ CONCESSO A PARTIRE DAL 2005 COMPRESO, CON L'INVITO A STUDIARE UN NUOVO REGOLAMENTO SOCIALE.

e) Per vostra informazione complementare, quale elemento di valutazione comparativa, indichiamo di seguito il numero concernente persone singole e nuclei familiari domiciliati a Locarno beneficiari della PC Cantonale durante gli ultimi anni.

1999 = 1001	2005 = 1403
2000 = 1050	2006 = 1474
2001 = 1084	2007 = 1467
2002 = 1125	2008 = 1524
2003 = 1226	2009 = 1663
2004 = 1311	2010 = 1668
	2011 = 1689

In base al regolamento comunale, a dipendenza delle limitazioni che vengono poste (es. anni di domicilio) il numero degli aventi diritto evidentemente si restringe.

Osservando ad es. i dati del 2005 si costata che sono 1403 i nuclei che avevano la complementare cantonale, di cui 785 con il diritto al contributo integrativo comunale secondo il Regolamento allora in vigore, quindi solo il 55,9 %, percentuale che corrisponde anche agli anni precedenti. Si può dunque presumere che nel 2011 gli aventi diritto al contributo integrativo comunale, secondo il regolamento comunale ancora in vigore nel 2004, sarebbero approssimativamente 900 sui 1689 che hanno la complementare cantonale..

Si può ritenere che attualmente, dovendo reintrodurre il contributo integrativo comunale AVS/AI si dovrebbe considerare un importo a preventivo di fr 500'000-600'000